

Dott.ssa VALENTINA RUBERTELLI  
NOTAIO  
Galleria Cavour, 5 - 42121 Reggio Emilia  
Tel. 0522 439824 - Fax 0522 441126



Notaio  
Valentina Rubertelli

Repertorio N. 46546

Raccolta N. 14308

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I S T R A T O

Agenzia Entrate  
di Reggio Emilia  
il 21/05/2018

Il giorno quindici maggio duemiladiciotto, in Reggio Emilia e  
nel mio studio.

al n. 7392

Serie IT

15-5-2018

e. 245,00

Innanzi a me Dr. VALENTINA RUBERTELLI, Notaio iscritto al  
Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in  
Reggio Emilia con studio alla Galleria Cavour n. 5,

SONO PRESENTI

La Società "GIGLI COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Reggio  
nell'Emilia, Frazione Fogliano, Via Marmiroli N. 6, capitale  
sociale Euro 100.000,00 interamente versato, contraddistinta  
presso la C.C.I.A.A. di Reggio nell'Emilia dal N. 01660420355  
di codice fiscale e di Registro Imprese, nonché dal N. 203265  
del R.E.A., in persona di

FABRIZIO BENASSI, imprenditore, nato a Brescello (RE), il  
giorno 5 novembre 1967, nella qualità di **Consigliere** e rap-  
presentante della Società, domiciliato per la carica presso la  
sede sociale ed al presente atto autorizzato in virtù di de-  
libera del Consiglio di Amministrazione in data 16 gennaio  
2018.

La Società "BACILIERI VITO ORIANNO SAS DI BACILIERI UMBERTO"  
con sede in San Martino in Rio (RE), via Rubiera N. 44, ca-  
pitale sociale Euro 1.032,92 interamente versato, contraddi-



stinta presso la C.C.I.A.A. di Reggio nell'Emilia dal N.

01218040358 di codice fiscale e di Registro Imprese, nonché

dal N. 168635 del R.E.A., in persona di \_\_\_\_\_

Umberto BACILIERI, imprenditore, nato a Reggio nell'Emilia, il

giorno 10 dicembre 1962, nella qualità di socio accomandatario

e legale rappresentante della Società, domiciliato per la

carica presso la sede sociale ed al presente atto autorizzato

in virtù dei poteri derivantigli dai patti sociali; \_\_\_\_\_

La Società "**PELLICIARI S.R.L.**" con sede in Reggio nell'Emilia,

Via Agnoletti N. 20, capitale sociale Euro 10.400,00 intera-

mente versato, contraddistinta presso la C.C.I.A.A. di Reggio

nell'Emilia dal N. 01988060347 di codice fiscale e di Registro

Imprese, nonché dal N. 224556 del R.E.A., in persona di \_\_\_\_\_

Primo PELLICIARI, imprenditore, nato a Casina (RE), il giorno

24 maggio 1951, nella qualità di **Amministratore Unico** e rap-

presentante della Società, domiciliato per la carica presso la

sede sociale ed al presente atto autorizzato in virtù dei

poteri a lui derivanti dallo Statuto Sociale. \_\_\_\_\_

Dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, io

Notaio sono certo. \_\_\_\_\_

Gli stessi mi chiedono di ricevere il presente atto al quale\_\_

PREMETTONO \_\_\_\_\_

\* che il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Parte com-

mittente, ha indetto una procedura aperta, per l'affidamento

dei lavori di "**Restauro architettonico, riqualificazione**

funzionale e valorizzazione delle collezioni storiche di Palazzo dei Musei, sede dei Musei Civici di Reggio Emilia, suddiviso nel sotto-intervento "Palazzo San Francesco restauro e valorizzazione delle collezioni storiche Lotto B" e nel sotto-intervento "Progetto TRAIN - ER Palazzo San Francesco" ai sensi del D.M. n. 154 del 22 agosto 2017 - CIG. 7275145792.

\* che le imprese costituite hanno manifestato in data 19 gennaio 2018 l'intenzione di partecipare alla gara citata, presentando offerta congiunta per l'affidamento dei servizi suddetti, con l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le Imprese stesse si sarebbero conformate alla disciplina prevista dall'articolo 48 del Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016);

\* che le suddette imprese sono in possesso di tutti i requisiti tecnici e professionali, nonché della capacità economico-finanziaria necessari per partecipare alla gara di appalto e che non esistono cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né condizioni determinanti l'esclusione dalla partecipazione delle suddette imprese a pubbliche gare;

\* che, avendo vinto la gara di appalto in oggetto, come da determina dirigenziale R.U.D. n. 378 del 13 aprile 2018, legalmente esecutiva dal giorno 19 aprile 2018, pubblicata sul Profilo di Committente all'indirizzo internet <https://www.comune.re.it/gare>, intendono ora formalizzare il

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 del DLgs 50/2016 e successive modificazioni; \_\_\_\_\_

\* che la quota di partecipazione nella esecuzione dei lavori oggetto del raggruppamento suddetto veniva prestabilita nella seguente misura: \_\_\_\_\_

--- "GIGLI COSTRUZIONI S.R.L." = , 60,24% (sessanta virgola ventiquattro per cento) \_\_\_\_\_

--- "BACILIERI VITO ORIANNO SAS DI BACILIERI UMBERTO" = 25,84% (venticinque virgola ottantaquattro per cento); \_\_\_\_\_

--- "PELLICIARI S.R.L." = 13,92% (tredici virgola novantadue per cento). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CIO' PREMESSO \_\_\_\_\_

le società "GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.", "BACILIERI VITO ORIANNO SAS DI BACILIERI UMBERTO" e "PELLICIARI S.R.L.", a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CONFERISCONO \_\_\_\_\_

mandato speciale con rappresentanza alla società "GIGLI COSTRUZIONI S.R.L." che, a mezzo del legale rappresentante accetta. \_\_\_\_\_

All'uopo la nominata società mandataria potrà, con promessa fin d'ora di rato e valido, fare tutto quanto necessario o comunque utile per l'espletamento del presente incarico, conferito a titolo gratuito e con l'obbligo del rendiconto. \_\_\_\_\_

L'emissione delle fatture spetta a ciascuna delle Imprese

riunite, proporzionalmente alla quota di partecipazione nella esecuzione dei lavori prestabilita e quindi nella seguente misura:\_\_\_\_\_

- Mandataria "GIGLI COSTRUZIONI S.R.L." = **60,24%** (sessanta virgola ventiquattro per cento) ed eseguirà i lavori nella percentuale del 100% (cento per cento) per le cat. OG2, OS6 e OS7;\_\_\_\_\_

- Mandante "BACILIERI VITO ORIANNO SAS DI BACILIERI UMBERTO" = **25,84%** (venticinque virgola ottantaquattro per cento) eseguirà i lavori nella percentuale del 100% (cento per cento) per la cat. OS30;\_\_\_\_\_

- Mandante "PELLICIARI S.R.L." = **13,92%** (tredici virgola novantadue per cento) eseguirà i lavori nella percentuale del 100% (cento per cento) per le cat. OS3 e OS28.\_\_\_\_\_

Spetta tuttavia alla mandataria il loro inoltro al Committente e l'incasso delle somme dovute ad essa mandataria e alle mandanti, esonerando la committente per i pagamenti così effettuati ad essa Mandataria.\_\_\_\_\_

In ogni caso le imprese mandanti e, per esse, quella mandataria, assumono espressamente l'impegno di rispettare, nei contratti sottoscritti con la stazione appaltante, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13.8.2010, così come interpretata dall'articolo 6 della legge 217/2010.\_\_\_\_\_

E così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:\_\_\_\_\_



\* sottoscrivere e presentare tutti i documenti relativi alla gara d'appalto, ivi compreso il contratto di appalto; \_\_\_\_\_

\* prestare idonee garanzie e cauzioni; \_\_\_\_\_

\* stipulare in nome e per conto proprio, nonché delle imprese mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d'ora, tutti gli atti contrattuali e consequenziali necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei servizi ed assumere qualunque tipo di obbligazione necessaria, fino ad estinzione di ogni rapporto; \_\_\_\_\_

\* incassare o disporre per l'incasso delle somme dovute secondo il disposto contrattuale, sia in acconto, sia in saldo, esonerando la Parte appaltante e i suoi funzionari da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla Società mandataria o secondo sue istruzioni. \_\_\_\_\_

Nell'esecuzione dei servizi, le imprese costituite sono solidalmente responsabili nei confronti della committente. Ferma restando la responsabilità solidale di cui sopra, ciascuna delle imprese associate esonera l'altra da ogni responsabilità in ordine al pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti e dei relativi oneri sociali, che restano a carico di ciascuna impresa, anche in presenza del Raggruppamento Temporaneo costituito col presente atto. \_\_\_\_\_

Il presente raggruppamento di imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità ed adempimenti: \_\_\_\_\_

\* allo scadere del periodo oggetto dell'appalto e con la li-



liquidazione di tutte le pendenze; \_\_\_\_\_

\* per il verificarsi di una delle cause di risoluzione o estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento. \_\_\_\_\_

Le imprese costituite e quella mandataria dichiarano di conoscere ed accettare i lavori di cui alle premesse, i prezzi e le condizioni dell'offerta stessa. \_\_\_\_\_

Il presente mandato è **gratuito** e **irrevocabile**, in quanto conferito anche nell'interesse della mandataria. \_\_\_\_\_

Le imprese mandanti prendono atto della inefficacia nei confronti della committente di eventuali atti di revoca del presente mandato, anche per giusta causa, e di attribuire con il presente atto alla Società mandataria medesima la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della committente, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione di ogni rapporto. La committente, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti. \_\_\_\_\_

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione od associazione tra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e oneri sociali. \_\_\_\_\_

In caso di fallimento della società mandataria l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa

del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di tale causa, che sia designata mandataria nel modo indicato dall'articolo 48 del citato Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, qualora non sussistano dette condizioni, di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di una impresa mandante, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, la Società mandataria è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo N. 163 del 12 aprile 2006.

\* \* \*

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della società mandataria.

\* \* \*

Le parti danno atto che il pagamento dell'imposta di bollo relativa al presente atto e sue formalità inerenti e conseguenti sarà assolta in via forfetaria ed in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 1°, comma 1 bis, della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, N. 642, così come modificato dall'articolo 9 del D.P.R.



18 agosto 2000, N. 308. Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su fogli tre per facciate nove, ho dato lettura, alle Parti, che lo approvano. \_\_\_\_\_

Atto sottoscritto alle ore nove e minuti tre. Firmato: \_\_\_\_\_

**BENASSI FABRIZIO**

**BACILIERI Umberto**

**PELLICIARI Primo.**

**VALENTINA RUBERTELLI NOTAIO (SIGILLO)**

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n. nove facciate è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE

Reggio Emilia, li 13 luglio 2018

*Valentina Rubertelli*





COMUNE DI REGGIO EMILIA

**N° REP. 55880**

### **Contratto**

per l'appalto dei lavori di restauro architettonico, riqualificazione funzionale e valorizzazione delle collezioni storiche di Palazzo dei Musei, sede dei Musei Civici di Reggio Emilia, suddiviso nel sotto-intervento "Palazzo San Francesco. Restauro e valorizzazione delle collezioni storiche Lotto B" e sotto-intervento "Progetto Train-Er - Palazzo San Francesco". CIG 7275145792.

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2018 – duemiladiciotto – addì 17 (diciassette) - del mese di settembre, in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n. 1, presso uno dei locali della Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f. CRBRRT70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, autorizzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 56 comma 1 lett. c) dello Statuto Comunale, sono personalmente comparsi i Signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Piazza Camillo Prampolini n. 1 (c.f. 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato anche committente, ente appaltante o stazione appaltante, l'Arch. Massimo Magnani, nato a Reggio Emilia il 05.07.1967, in qualità di Dirigente dell'Area "Competitività, Innovazione sociale, Territorio e Beni comuni" del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 55193 del 27/04/2018, domiciliato per la sua

carica presso la Sede Comunale, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 40 – 49 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e 59 dello Statuto comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001”, così come completato dall'art. 15 del “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia”;

dall'altra parte

per il **Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra: GIGLI Costruzioni S.r.l.**, con sede legale in Reggio Emilia, Via Marmiroli n. 6, (p.i. 01660420355), capogruppo mandataria, **BACILIERI VITO ORIANNO S.a.s. di Bacilieri Umberto**, con sede legale in S.Martino in Rio (RE), Via Rubiera n. 44, (p.i. 01218040358), mandante e **PELLICIARI S.r.l.**, con sede legale in Reggio Emilia, Via Agnoletti n. 20, (p.i. 01805370358), mandante, costituito, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con quote di partecipazione rispettivamente del 60,24%, del 25,84% e del 13,92%, giusta atto pubblico n. Rep. 46546 – Raccolta n. 14308 del 15.05.2018, registrato in data 21.05.2018 al n. 7392 Serie 1T Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, a ministero della Dott.ssa Valentina Rubertelli, Notaio in Reggio Emilia, qui allegato in copia riprodotta da originale cartaceo, il Sig. Corrado Gigli, nato a Reggio Emilia il 20.05.1967 -c.f. GGLCRD67E20H223P-, in legale rappresentanza del citato raggruppamento, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse del medesimo.

Comparenti, delle cui identità personali, poteri e qualifiche sono certo e faccio fede e che mi richiedono di ricevere il presente atto su supporto informatico, che

viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, nel rispetto dell'art. 47 comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

Premesso che:

- il progetto in argomento è stato inserito nel piano triennale dei lavori pubblici 2017-2019, contestualmente alla variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 175/2017;
- il progetto ha ottenuto parere favorevole dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara – rif. Prot. n. 17954, rilasciato in data 01.08.2017;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217/2017, qui integralmente richiamata, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo di che trattasi, redatto ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, costituito da due componenti distinte ma fortemente integrate tra loro: quella relativa al completamento del restauro architettonico dell'edificio e alla valorizzazione delle collezioni storiche e quella relativa alla costruzione di una specifica sezione a supporto di Start up e talenti creativi, in ambito culturale, consistente in un incubatore certificato, per lo sviluppo delle pratiche d'innovazione. Quest'ultima componente è parte integrante del progetto TRAIN-ER, cofinanziato al 50% dalla Regione Emilia Romagna;
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1439 del 14.12.2017, Determina a contrarre, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro

1.170.261,23, di cui Euro 34.468,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti;

- in data 22.12.2017, è stato pubblicato il bando di gara, nei modi e nelle forme di legge;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 113/2018, è stata nominata la commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in argomento, ai sensi di legge;
- nei giorni 29.01.2018 e 21.02.2018, si sono svolte, rispettivamente, la prima e la seconda seduta di gara pubblica, come consta dal relativo verbale;
- con il citato verbale, la commissione giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, dalla quale è risultato primo classificato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da GIGLI Costruzioni Srl (capogruppo mandataria), con sede in Reggio Emilia, BACILIERI VITO ORIANNO Sas (mandante), con sede in Reggio Emilia e PELLICIARI Srl (mandante), con sede in Reggio Emilia, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, recante un punteggio complessivo di 95,000 punti su 100,000 ed un ribasso economico del 5,627% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un valore monetario di aggiudicazione pari ad Euro 1.106.350,16, di cui Euro 34.468,27 per oneri di sicurezza, oltre Iva;
- entrambe le dimensioni di offerta, tecnico-qualitativa ed economica, hanno ottenuto punteggi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; pertanto, la commissione giudicatrice, ha deliberato, così come disposto dall'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di procedere alla verifica dell'anomalia delle medesime;

- sulla base delle giustificazioni richieste all'operatore economico e da questi successivamente trasmesse al Comune, il R.U.P., con propria comunicazione P.G. n. 35013 del 15.03.2018, ha attestato l'avvenuto giudizio di congruità sulle stesse;
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 378 del 13.04.2018, qui integralmente richiamata, è stato approvato il verbale della commissione di gara e si è addivenuti all'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori in oggetto, al R.T.I. composto da GIGLI Costruzioni Srl (capogruppo), BACILIERI VITO ORIANO Sas (mandante) e PELLICIARI Srl (mandante);
- l'ente appaltante, dà atto di aver provveduto, con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1200 del 01.08.2018, ad effettuare, con esiti di regolarità, i controlli sui requisiti generali e morali, nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi dell'aggiudicatario, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, nelle more della stipula del contratto, ha disposto la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, in data 11.06.2018, le parti sono addivenute alla sottoscrizione del relativo verbale, documento qui integralmente richiamato, con il quale hanno pattuito che, dalla data del medesimo, sarebbe decorso il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 235 giorni naturali e continuativi (in ossequio, tra l'altro, alla riduzione del tempo di esecuzione offerto dalla Ditta in sede di gara), così fissando l'ultimazione degli stessi al 31.01.2019;
- al fine della stipula del contratto, in riferimento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si attesta che:



- Gigli Costruzioni Srl società capogruppo, è iscritta alla “White List” della Prefettura di Reggio Emilia, l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui alla legge 190/2012 e al D.P.C.M. del 18.04.2013, come aggiornato dal D.P.C.M. del 24.11.2016, con provvedimento di iscrizione n. 969/16 con validità fino al 03.05.2019;
- Bacilieri Vito Orianno Sas società mandante, è iscritta alla suddetta “White list” della Prefettura di Reggio Emilia, con provvedimento n. 2221/15 che, pur essendo scaduto in data 09.08.2018, risulta, alla data odierna, essere in corso d’istruttoria per il rinnovo e, pertanto, come da normativa vigente in materia, si procede con la stipula del presente contratto, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego;
- il committente ha provveduto, nei confronti dell’impresa mandante Pellicieri Srl, alla richiesta delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, in data 18.07.2018 Prot. PR\_ REUTG\_Ingresso\_0009902. Essendo decorso il termine dei trenta giorni previsto al comma 2, dell’art. 92 D.Lgs. 159/2011 s.m.i., senza riscontri da parte della competente Prefettura, si procede, a norma dell’art. 92 comma 3) del medesimo decreto, anche in assenza degli esiti delle informazioni antimafia, alla stipula del presente contratto, il quale è, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva; nell’ipotesi in cui, nei confronti dell’appaltatore, venisse emessa un’informazione prefettizia antimafia interdittiva, l’ente appaltante attiverebbe, immediatamente, la risoluzione automatica del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, facendo salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall’appaltatore ed il rim-

borso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Al riguardo l'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso,

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il committente affida all'appaltatore, che accetta, l'appalto dei lavori di restauro architettonico, riqualificazione funzionale e valorizzazione delle collezioni storiche di Palazzo dei Musei, sede dei Musei Civici di Reggio Emilia, suddiviso nel sotto-intervento "Palazzo San Francesco. Restauro e valorizzazione delle collezioni storiche Lotto B" e sotto-intervento "Progetto Train-Er - Palazzo San Francesco".
3. L'affidamento dei lavori in oggetto viene dall'ente appaltante conferito e

dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti negli elaborati progettuali, posti a base di gara, nell'offerta economica e tecnico-qualitativa, comprese le migliorie contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché nel piano operativo di sicurezza redatto secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., documenti tutti qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati.

4. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.11.2000, nonché dal Protocollo d'Intesa per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23.10.2006 ed integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 4699/74 del 23.03.2007, legalmente esecutiva; altresì, è stipulato nel rispetto delle norme pattizie di cui al "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", approvato con Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 7742/154 del 17.05.2011 e successivo rinnovo con atto di G.C. P.G. n. 23050 del 31.07.2013.
5. Il valore del corrispettivo, dovuto dal committente all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ammonta ad Euro 1.106.350,16 (diconsi Euro unmilionecentoseimilatrecentocinquanta/16), di cui Euro 34.468,27 (diconsi Euro trentaquattromilaquattrocentosessantotto/27), per oneri di sicurezza, oltre ad IVA.
6. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni deri-

vanti dal presente contratto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione con somma garantita di Euro 55.317,51 (diconsi euro cinquantacinquemilatrecentodiciassette/51), mediante polizza fideiussoria n. 403063043, rilasciata in data 04.06.2018 da AXA Assicurazioni Spa- Agenzia di Reggio Emilia 004006-, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa i poteri di firma.

La Società capogruppo GIGLI Costruzioni Srl, è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 n. 566, in corso di validità, rilasciata da DI.QU Via Sertorio Orsato 30 Venezia Marghera (VE) e, pertanto, usufruisce della riduzione del 50% della garanzia fideiussoria qui prevista, a norma di legge.

Le imprese mandanti, Bacilieri Vito Orianno Sas e Pelliciani Srl, usufruiscono della medesima riduzione della garanzia, secondo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto piccole imprese, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. aa del Codice degli Appalti, come dichiarato dalle medesime.

7. L'appaltatore ha prodotto, altresì, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 403071822, rilasciata da AXA Assicurazioni Spa - Agenzia di Reggio Emilia 004006 - in data 27.06.2018, in corso di validità.

8. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.e ii:

- ◆ la Società capogruppo Gigli Costruzioni Srl, ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:

- Banco Popolare Agenzia 3 di Reggio Emilia, cod. IBAN IT77R0503412803000000044151;

- Emilbanca Agenzia 25 di Reggio Emilia, cod. IBAN  
IT06M0707212803071250147611;

- Credem Agenzia 4 di Reggio Emilia, cod. IBAN  
IT78E0303212804010000005005.

La Società dichiara inoltre che le persone delegate ad operarvi sono i  
Sigg.ri:

- Gigli Corrado, nato a Reggio Emilia il 20.05.1967, c.f. GGL-  
CRD67E20H223P;

- Benassi Fabrizio, nato a Brescello (RE) il 05.11.1967, c.f.  
BNSFRZ67S05B156B;

- Marazzi Simone, nato a Scandiano (RE) il 30.04.1979, c.f.  
MRZSMN79D30I496D.

◆ l'impresa mandante Bacilieri Vito Orianno Sas, ha indicato il seguente  
conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita,  
per tutta la gestione contrattuale:

- EMILBANCA Agenzia di Correggio (RE), codice IBAN  
IT42T0707266320072260141432 – persona delegata ad operare sul  
suddetto conto corrente - Sig. Umberto Bacilieri, nato a Reggio Emilia il  
10.12.1962, c.f. BCLMRT62T10H223V;

◆ l'impresa mandante Pellicieri Srl, ha indicato il seguente conto corrente  
bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la  
gestione contrattuale:

- UNICREDIT Spa Agenzia di Via Cisalpina Reggio Emilia, codice IBAN  
IT85S0200812814000100112361 – persona delegata ad operare sul  
suddetto conto corrente - Sig. Primo Pellicieri, nato a Casina (RE) il

24.05.1951, c.f. PLLPRM51E24B967C.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG 7275145792), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Le disposizioni di cui al presente punto si estendono ai subappaltatori.

9. Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine



dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso. Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è  
Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 email:  
dpo-team@lepida.it.

10.L'Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del contratto; in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il committente potrebbe procedere, previo contraddittorio, tramite PEC, nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione delle penali indicate all'art. 23 del Capitolato Speciale

d'Appalto: “**Art. 23 – Penali** - Le penali di seguito elencate sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo presupposto di applicazione. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a quello determinato, sulla base della predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.lgs 50/2016 in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. L'applicazione della pena pecuniaria non esime l'Impresa dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi. Oltre alle penali di cui sopra, la Committente addebiterà all'Impresa le maggiori spese per il prolungato impegno del personale della Committente e per il mancato utilizzo dell'opera oggetto dell'appalto. - **Penali in caso di ritardo** - All'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto, come modificato dall' “offerta riduzione tempo”, presentata dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, viene stabilito il tempo utile per l'esecuzione dei lavori che impone la loro consegna finale entro 235 giorni naturali e consecutivi. Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'ultimazione dei lavori sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale nella percentuale dell'**uno per mille** sull'importo netto contrattuale; il calcolo e l'eventuale applicazione della penale saranno effettuati nei limiti di seguito indicati. Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un

importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito. La stazione appaltante prenderà in consegna anticipata i blocchi funzionali e funzionanti relativi al primo termine intermedio dei lavori previsto nel cronoprogramma secondo le modalità previste all'art. 36 e all'art. 38 del presente capitolato. Dalla data di ultimazione finale dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la esecuzione del collaudo.”

11. Si richiama, nel presente contratto, la clausola prevista all'art. 29 del Capitolato Speciale d'appalto: “**art. 29 – Risoluzione del contratto** - La risoluzione del contratto relativamente all'obbligazione di esecuzione dei lavori pubblici è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art. 23 è computata tenendo in considerazione che il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il

termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. La Committente è inoltre in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore qualora:

- 1) l'Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Committente e/o si dimostri inadempiente alle disposizioni del Direttore Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- 2) l'Appaltatore, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- 3) l'Appaltatore non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato, eventualmente migliorate in sede di presentazione dell'offerta tecnica, e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori;
- 4) l'Appaltatore si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nel cantiere;
- 5) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento dei lavori;
- 6) si verifichi cessione dell'impresa, cessazione dell'attività dell'impresa, subappalto dei lavori non autorizzato dalla Committente, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;
- 7) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano elementi re-

lativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Impresa ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98 (vedi anche art. 92 D.Lgs. 159/2011), fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;

8) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;

9) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;

10) l'Appaltatore violi le disposizione del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori o emergano delle irregolarità dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Direttore dei Lavori direttamente agli Enti competenti;

11) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

12) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative alle attività separate funzionalmente;

13) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica. Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'Appaltatore.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza grave, la stazione appaltante tratterà la somma versata quale cauzione definitiva di cui all'art. 9.”.

12. Il committente ha il diritto di recedere dal contratto, secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

13. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

14. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto, soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 1 Tariffa Parte



Prima allegata al D.P.R. n° 642 del 26.10.1972 e s.m.i. ed all'imposta di registro in misura fissa, ex art. 11 della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/86 s.m.i., tra cui quelle per diritti di segreteria, previste dalla Tabella D allegata alla Legge n. 604 del 08.06.1962 s.m.i., nonché quelle relative alla pubblicità legale, previste dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), ammontanti complessivamente ad Euro 5.222,29, sono a carico dell'appaltatore, che, antecedentemente alla stipula del contratto, ne ha disposto l'assolvimento mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263.

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", ho dato lettura alle parti, allegato escluso, per esplicita dispensa concessami dalle parti medesime, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con l'apposizione di firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", verificata a mia cura ex art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della succitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione Digitale", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digi-

tale (AgID).

In presenza delle parti io, Segretario Generale, ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di diciotto pagine a video e quattro righe della diciannovesima, oltre alle firme.

p. il Comune di Reggio Emilia

Arch. Massimo Magnani

p. il R.T.I. tra:

GIGLI Costruzioni Srl capogruppo

Bacilieri Vito Orianno Sas mandante

Pelliciani Srl mandante

Sig. Corrado Gigli

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Maria Carbonara